

FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIA ISMEA

"Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023) convertito in Legge e modificato dalla legge 26 maggio 2023, n. 56"

Informazioni sulla banca

BANCA POPOLARE DI FONDI Società Cooperativa
Via Appia Km 118,600 – 04022 Fondi (LT)
Telefono: 0771.5181 / Fax: 0771.510532 / E-mail: mailbpf@bpfondi.it
Sito internet: www.bpfondi.it
Codice ABI: 05296
N. iscrizione Albo presso la Banca d'Italia: 1554
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Fondi
Codice Gruppo 05296

Qualora il prodotto sia offerto fuori sede

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/a distanza:

Nome e cognome/Ragione sociale	Sede (indirizzo)	Telefono e e-mail
Iscrizione ad Albi o elenchi	Numero delibera iscrizione Albo/elenco	Qualifica

CHE COS'E' il finanziamento assistito da Garanzia ISMEA GR8

Il DL 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023 n. 56, prevede che siano ammissibili alla garanzia diretta rilasciata da ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) a titolo gratuito e fino al 100% del valore del finanziamento e nel limite di 250.000 euro, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall'erogazione e abbiano durata fino a 96 mesi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

La misura intende contribuire alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, aiutando in tal modo le imprese operanti nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, a contrastare in modo efficace la volatilità e a possibili ulteriori aumenti dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica derivanti dall'aggressione russa contro l'Ucraina.

Con la circolare n. 3 del 4 agosto 2023, ISMEA ha comunicato le regole della nuova garanzia denominata "GR8", che si possono sintetizzare nel modo seguente:

- la garanzia è rilasciata in via automatica
- copre il 100% dei prestiti di importo non superiore a 250.000 euro, di durata fino a 8 anni, incluso il preammortamento
- è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA
- l'investimento deve essere destinato alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile

Possono presentare domanda di garanzia GR8 le micro, piccole e medie imprese, colpite dal grave turbamento dell'economia causato dall'aggressione russa all'Ucraina, regolarmente iscritti al Registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola (art. 1 del DLgs. n. 228/2001) ovvero impresa ittica (art. 4 del DLgs. n. 4/2012), che dichiarano di aver registrato un aumento dei costi per energia nel corso del 2022 rispetto al 2021.

Non possono invece accedere alla misura le imprese:

- con esposizioni classificate come sofferenza ai sensi della disciplina bancaria;
- che presentano nei confronti delle banche, esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute" o "sconfinamenti deteriorati";
- che abbiano a carico protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli;
- rientranti tra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- che si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18) del regolamento (Ue) n. 651/2014;
- soggette a sanzioni adottate dall'Unione, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo: persone, entità od organismi specificatamente menzionati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni; entità od organismi oggetto di sanzioni adottate dall'Unione; o imprese attive in settori oggetto di sanzioni adottate dall'Unione, nella misura in cui l'aiuto pregiudicherebbe gli obiettivi delle relative sanzioni.

L'inserimento delle domande per poter beneficiare della nuova garanzia potrà avvenire, salvo diversa successiva comunicazione di Ismea, entro e non oltre il **12 dicembre 2023**.

La seconda è di comunicazione dell'erogazione in questione. Una volta avvenuto ciò, in caso di esito positivo, sarà ISMEA che provvederà a comunicare al soggetto finanziatore ed all'impresa la concessione dell'aiuto. Entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione, il soggetto finanziatore avrà obbligo di comunicare l'avvenuta erogazione di almeno il 25% dell'importo del finanziamento. Trascorso inutilmente tale termine, ISMEA procederà alla revoca della garanzia con conseguente disimpegno delle risorse.

Gli impianti devono essere completati e risultare operativi entro 24 mesi dalla data di concessione dell'aiuto ed entro tale data il soggetto finanziatore deve completare l'erogazione del finanziamento dandone comunicazione al Garante nei successivi 60 giorni.

PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- il mutuo a tasso variabile, cioè agganciato all'andamento di determinati parametri variabili nel corso del tempo, presenta per il cliente un "rischio di tasso" legato alla variabilità della rata; in sostanza, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento e stabilito contrattualmente con conseguente aggravio dell'impegno finanziario richiesto al cliente.
- Oltre al rischio connesso al tipo di tasso fisso/variabile, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte i benefici concessi o doverli rendere in tutto o in parte all'Ente che li ha concessi. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni e/o una chiusura anticipata del finanziamento. Il finanziamento con contributo in conto interessi può essere anche attivato a seguito di un intervento privatistico. Il contributo in questo caso è concesso da una ditta privata, al fine di favorire la collocazione commerciale del prodotto venduto (es. macchine agricole) abbattendone il costo finanziario.

ALTRI ASPETTI IMPORTANTI

La Banca si riserva la facoltà di richiedere il rilascio di eventuali garanzie reali e/o personali non comunque riferibili alla sola quota del finanziamento non garantita da ISMEA.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale di ISMEA all'indirizzo <https://www.ismea.it/>

Per saperne di più: la guida pratica al mutuo, che orienta nella scelta del finanziamento, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.bpf.it e presso tutte le filiali della Banca.

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla banca. Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.

Principali condizioni economiche

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Importo totale del credito: € 100.000,00

Costo totale del credito : € 76.071,44

Importo totale dovuto dal cliente: € 173.821,44

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) alla data del presente documento

parametrato all'Euribor 1 mese: TAEG 14,38%

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

Categorie voci di costo	Descrizione voci di costo	Importi/valori
	Importo Finanziabile	Importo massimo garantito è pari 250.000,00
	Garanzia Ismea GR8	copre il 100% dei prestiti di importo non superiore a 250.000 euro, di durata fino a 8 anni, incluso il preammortamento
	Durata	Massima 96 mesi (di cui massimo 12 mesi di preammortamento e 84 di ammortamento)
TASSI DISPONIBILI	<u>Tasso Annuo Nominale (variabile)¹</u>	durata max 96 mesi determinato mediante l'applicazione dell'indice di riferimento più lo spread previsto. Euribor 1 mese arrotondato allo 0,05 superiore, (attualmente 3,90%) +9,00% = 12,90% La variazione degli indici può comportare un aumento o diminuzione del tasso applicato NOTA: I tassi vengono applicati comunque nei limiti previsti dalla legge 108/96.
	Tasso annuo effettivo globale (TAEG) ² - a 96 mesi Euribor 1mese	14,38%
	Indice di riferimento	Euribor 1 mese arrotondato allo 0,05 superiore (attualmente 3,90%)
	Spread	9 punti % sul parametro di indicizzazione

¹ Il tasso applicabile è indicato con riferimento alla data di ultimo aggiornamento del Foglio Informativo; il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento del parametro al momento della stipula.

² TAEG: risultante da capitale, interessi, spese di istruttoria ed imposta sostitutiva, ad esclusione delle spese di assicurazione e calcolato su un capitale di Euro 100.000,00= con il parametro di indicizzazione Euribor di riferimento e la previsione mensile/trimestrale/semestrale di addebito delle rate sul conto corrente. Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali quelli per servizi prestati da soggetti terzi.

Categorie voci di costo	Descrizione voci di costo	Importi/valori
	Tasso di interesse di preammortamento	Uguale al tasso di ammortamento
	Tasso di mora	L'interesse di mora applicato è pari ad una maggiorazione di 5 punti percentuali del tasso del finanziamento esclusa dal calcolo del TAEG.

Categorie voci di costo		Descrizione voci di costo	Importi/valori
		Istruttoria (commissione)	2,00% dell'importo erogato
SPESE	Spese per la stipula contratto	Perizia tecnica (Spese da corrispondere direttamente a soggetti terzi)	Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati nella pratica di istruttoria del finanziamento.
		Altro	-----
	Spese gestione rapporto	Gestione pratica	Non prevista
		Incasso rata	con addebito automatico in c/c: Euro 1,00 con pagamento per cassa: Euro 3,00 per singolo pagamento
		Invio comunicazioni	Euro 1,00 per l'invio cartaceo di ogni singola quietanza di pagamento Online: Euro 0,00
		Altro	Euro 50,00 per rimborso spese per cancellazione, restrizione di ipoteca, oltre all'assicurazione obbligatoria dell'immobile contro i rischi di incendio, come da disciplina vigente

PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	Progressivo "Francese"
	Tipologia di rata	Variabile
	Periodicità delle rate	Trimestrale

Ultime rilevazioni dei parametri di indicizzazione

Euribor 1 mese arrotondato allo 0,05 superiore	Data	Valore
	01/11/2023	3,90%
	01/10/2023	3,85%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai finanziamenti in questione, può essere consultato in filiale, e sul sito internet www.bpfondi.it.

Recesso e reclami

Recesso dal contratto

I debitori hanno diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, se prevista dalla tipologia di prestito, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà.

In caso di estinzione anticipata o di parziale decurtazione in c/capitale è dovuta una commissione/penale pari all' 2% del debito capitale estinto o decurtato.

Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata o il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di finanziamento o altra giusta causa di recesso quale, ad esempio, eventi pregiudizievoli (pignoramenti, sequestri, protesti) faranno decadere dal beneficio della rateizzazione il debitore, il quale dovrà, in conseguenza, versare alla Banca in unica soluzione la somma residua per rate insolute, capitale residuo, interessi e commissioni. Sull'importo complessivamente dovuto si produrranno interessi di mora calcolati al tasso del finanziamento vigente maggiorato come indicato nel contratto. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al debitore ed agli eventuali coobbligati un preavviso con lettera raccomandata di 15 giorni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Nel caso di richiesta di estinzione con pagamento contestuale allo sportello il rapporto viene chiuso lo stesso giorno.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, presso la Direzione Generale, Via Appia Km 118,600, 04022 Fondi, tel 0771/5181, fax n. 0771/510532 o in via informatica, alla casella di posta reclami@bpfondi.it, o consegnati allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso, salvo il termine di 45 giorni per i reclami relativi al comportamento della Banca nella intermediazione di prodotti assicurativi.

Per i servizi di pagamento, i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo, così come previsto dall'articolo 101, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2015/2366 (cd. PSD2).

Se il cliente non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i tempi previsti, può presentare ricorso a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

- **Conciliatore BancarioFinanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, ADR -, con sede in via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, cui la banca aderisce, mettendo a disposizione la procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il cui regolamento è disponibile presso le filiali. La procedura è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti nella controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo, e non si conclude con un giudizio. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore BancarioFinanziario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet www.conciliatorebancario.it – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, un arbitro o un collegio arbitrale.

Legenda

Fido	<i>Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.</i>
Tasso variabile	<i>Il tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo.</i>

Indice di riferimento	<i>Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.</i>
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Interessi di mora	<i>Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate</i>
Sconfinamento	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

Copia del presente documento è messa a disposizione della clientela presso le nostre filiali.